

ACQUILANO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

22 LUG. 2004

14031/2203

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

N.300/A/1/33637/101/3/3/9

Roma 12 LUG. 2004

OGGETTO: Accertamento violazioni a mezzo apparecchiatura autovelox -
Legge 1 agosto 2002, n. 168. Quesito.

- AL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE
BOLOGNA

e, per conoscenza,

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota n. 24667/110A.15 del 18 giugno 2004, con la quale si comunica l'avviso della Prefettura di Bologna secondo il quale, in seguito alle modifiche dell'art. 201 C.d.S. introdotte dal D.L. 151/03 convertito in Legge 214/03, non sarebbe più necessaria l'emanazione del decreto previsto dall'art. 4 della Legge 168/02, per l'individuazione delle strade ove effettuare i controlli con i dispositivi previsti dalla medesima normativa.

Nel merito si chiarisce che il citato art. 4 ha consentito e consente, anche dopo le modifiche dell'art. 201 C.d.S., l'utilizzo di dispositivi di controllo del traffico per l'accertamento delle violazioni delle norme che riguardano il superamento dei limiti di velocità ed il sorpasso - ora anche quelle che riguardano la circolazione in autostrada - senza sostituirsi alle norme generali del Codice, ma integrandole e stabilendo un'eccezione al principio della contestazione immediata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

L'art. 4, comma 1, in particolare prevede che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico possano essere sempre utilizzati per l'accertamento delle violazioni, di cui agli artt. 142, 148 e 176 C.d.S., commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sulla base del presupposto dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto ambientale.

Su queste tipologie di strade, perciò, l'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata, senza la necessità di utilizzare strumenti che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, come previsto dall'art. 201, comma 1-bis, lett e), e senza limitazioni circa eventuali accertamenti da remoto cioè senza la presenza dell'operatore, purché con apparecchiature debitamente omologate (cfr. art. 201, comma 1-ter, 2° periodo).

Su tutte le strade classificate dall'art. 2 C.d.S. come extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, per l'utilizzazione o l'installazione dei predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo, nei termini appena descritti, è necessaria una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall'art. 200 C.d.S. .



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Per tutte le strade (urbane di quartiere e strade locali, classificate dall'art. 2 C.d.S. come di tipo E ed F), l'accertamento delle infrazioni non può avvenire con sistemi di controllo del traffico da remoto o senza la presenza dell'operatore. In particolare è necessaria la contestazione immediata, a meno che non si usino gli apparecchi descritti nell'art. 201, comma 1-bis, lett. e).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mazzilli

aV